

IL DECRETO-LEGGE N. 52 DEL 2021: RIAPERTURE

*Il decreto-legge n. 52 del 2021, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, si pone in un rapporto di successione e di assoluta consequenzialità rispetto a tanti Dpcm precedenti ma, soprattutto, ad una serie di decreti-legge che ha imposto misure restrittive alle persone, alle attività economiche, sociali ed educative, al fine di **contenere gli effetti della pandemia** da Covid-19, dopo la sua recrudescenza nell'autunno del 2020.*

Come è ormai noto, **il quadro degli interventi** necessari a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione della pandemia è definito in primo luogo da **un insieme di decreti** che stabiliscono **la cornice ordinamentale** delle misure adottabili per la gestione dell'emergenza. In particolare, **i decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33** dello stesso anno, oltre ai **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, l'ultimo è il Dpcm 2 marzo 2021, che hanno attuato, per una fase in maniera prevalente, le disposizioni dei provvedimenti di urgenza modulandole in relazione anche all'andamento epidemiologico.

*L'abbandono dei Dpcm, come strumento principale per il contrasto alla pandemia è stato uno degli effetti dell'adozione dei decreti-legge, che hanno permesso non solo di poter continuare a limitare e contenere gli effetti del Coronavirus, ma anche quello di **consentire al Parlamento di poter continuare ad avere un ruolo centrale**, nonostante la decretazione dello stato di emergenza, in modo da **ritornare progressivamente alla normalità del procedimento legislativo**.*

Stato di emergenza che, con questo decreto, viene **prorogato al 31 luglio** con una **scansione puntuale di aperture**, che consentono di continuare a contrastare in maniera efficace l'evolversi della pandemia e allo stesso qualora l'andamento dei contagi lo permetta, **l'allentamento delle misure stesse**.

Questo provvedimento, che si inserisce nella **strategia di rilancio del Paese** come risposta alla crisi dovuta all'emergenza sanitaria in corso, può essere, quindi, definito certamente il **"decreto delle riaperture"**, poiché racchiude al suo interno un **quadro di misure omogenee volte ad una graduale ripresa** delle attività economiche e sociali.

Una situazione sanitaria in evoluzione in senso positivo, a seguito del **rallentamento dei contagi** e del **successo della campagna vaccinale**, permette così di anticipare un **dettagliato calendario di riaperture** delle attività economiche, sociali, culturali e sportive, oltre che un **allentamento della limitazione degli spostamenti** sul territorio nazionale.

Sulla materia è intervenuto, successivamente, il **decreto-legge n. 65 del 2021**, che ha disposto la **riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno** secondo

diverse sequenze, il cui contenuto è, nel corso dell'iter parlamentare, **confluito nel decreto-legge in esame unitamente al decreto-legge n. 56** che aveva previsto la **proroga di alcuni termini**.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" ([AC 3045](#)) e ai relativi [dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato](#).

Sul sito del Gruppo dei deputati PD sono pubblicati [i dossier sul contenimento del contagio da COVID-19](#).

ALLENAMENTO DELLE MISURE

L'articolo 1 dispone circa la rimodulazione ed il **graduale allentamento delle misure di contenimento** dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Viene previsto che per il periodo compreso **tra 1° maggio ed il 31 luglio 2021** trovino applicazione le misure previste dal [Dpcm 2 marzo 2021](#). **Dal 26 aprile** si prevede la **cessazione del divieto di spostamento** in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle "zone bianca" e "gialla". Per il periodo compreso **tra il 1° maggio ed il 31 luglio** si prevede l'**applicazione delle misure stabilite per la "zona rossa"** anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È comunque prevista la possibilità per i Presidenti di Regione e Provincia autonoma di **applicare le misure più restrittive disposte per la "zona rossa"** per contrastare la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 nel caso determinino un rischio alto di diffusività.

MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

L'articolo 2 detta alcune **disposizioni in tema di spostamenti** in entrata ed in uscita dai territori collocati in "zona arancione" o "rossa", consentendoli ai soggetti muniti delle **certificazioni verdi COVID-19¹** o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Fermo restando le libertà di spostamenti proprie delle "zone gialle ed arancioni", nel periodo che va **dal 26 aprile al 15 giugno 2021** viene confermata la limitazione degli **spostamenti verso le abitazioni private abitate** nella "zona gialla" e, in ambito comunale, nella "zona arancione" (per la "zona rossa" si applicano comunque misure più restrittive). Gli spostamenti sono consentiti per un numero ridotto di persone, una volta al giorno, e verso una sola abitazione privata abitata, nel rispetto dei limiti orari già stabiliti entro le ore 22.00.

¹ V. art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

Con una modifica approvata in Commissione, in sede referente,² vengono poi disciplinati i limiti orari degli spostamenti: **nelle zone bianche non si applicano limiti orari** agli spostamenti, mentre nelle “zone gialle” sono così regolati:

- **18 maggio - 6 giugno 2021**: dalle ore **23.00 alle ore 5.00** del giorno successivo;
- **7 giugno – 20 giugno 2021**: dalle ore **24.00 alle ore 5.00** del giorno successivo;
- **dal 21 giugno 2021 cessano di applicarsi i limiti orari** agli spostamenti.

Il Ministro della salute può, con ordinanza, stabilire **limiti orari diversi** da quelli sopra illustrati **per eventi di particolare rilevanza**, così come individuare i casi nei quali le **certificazioni verdi** COVID-19 consentono di **derogare a divieti di spostamento da e per l'estero** o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie per effettuare i medesimi spostamenti.

ACCESSI ALLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

L'**articolo 2-bis**, introdotto durante l'esame in sede referente, detta disposizioni riguardanti la **nuova disciplina** degli **accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie**.

Si prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli **accompagnatori dei pazienti** affetti da COVID-19, se muniti delle **certificazioni verdi COVID-19³**, oltre che agli **accompagnatori dei pazienti** in possesso del **riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità** (L. n. 104/1992), sia consentito permanere nelle sale d'attesa del dipartimento emergenze e accettazione del pronto soccorso (cd. DEA/PS).

PROTOCOLLO PER LE RELAZIONI CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19

L'**articolo 2-ter**, introdotto durante l'esame in Commissione, impegna il Ministero della salute ad adottare **un protocollo uniforme sul territorio nazionale** che, nell'ambito della riorganizzazione della **rete ospedaliera correlata al COVID-19**, in caso di **pazienti affetti da COVID-19**, assicuri:

- a) il mantenimento delle **comunicazioni tra operatori e familiari**, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni attraverso una figura appositamente designata all'interno dell'unità operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
- b) lo **svolgimento delle visite** da parte dei familiari, ovvero, in subordine o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di **strumenti alternativi** alla visita in presenza, come le **videochiamate** organizzate dalla struttura sanitaria;

² Modifica che riproduce il contenuto dell'articolo 1 del D.L. n. 65 del 2021.

³ V. art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

c) l'individuazione di **ambienti dedicati**, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

USCITE TEMPORANEE DEGLI OSPITI DALLE STRUTTURE RESIDENZIALI

L'**articolo 2-quater**, introdotto durante l'esame referente, prevede che alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali sono **consentite uscite temporanee**, purché siano munite delle **certificazioni verdi COVID-19⁴**.

ATTIVITÀ NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITÀ

L'**articolo 3** reca disposizioni per lo svolgimento, **dal 26 aprile 2021 al 31 agosto 2021**, delle **attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado**, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle **università e nelle istituzioni AFAM**.

In particolare, su tutto il territorio nazionale si stabilisce lo svolgimento delle attività in presenza per il **100% degli studenti** nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole primarie e nell'intero ciclo delle scuole secondarie di primo grado. Per le **scuole secondarie di secondo grado**, si prevedono percentuali di attività in presenza per almeno il **50% degli studenti**, differenziate a **seconda dei colori delle zone**. Sono possibili deroghe solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità.

Per le **università**, si stabilisce che le attività sono svolte prioritariamente in presenza nelle "zone gialle" e "arancioni", mentre nelle "zone rosse" possono svolgersi in presenza con riguardo agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, ovvero per le classi con ridotto numero di studenti. Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, in particolare, anche alle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

CORSI DI FORMAZIONE

L'**articolo 3-bis**, inserito in sede referente, consente, **dal 1° luglio 2021**, nelle "zone gialle" a tenere anche **in presenza i corsi di formazione pubblici e privati**.

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

L'**articolo 4** consente, a partire **dal 26 aprile 2021**, nei territori in "zona gialla", i servizi di **ristorazione** con consumo al tavolo esclusivamente **all'aperto, anche a cena**, nel rispetto dei **limiti orari agli spostamenti⁵**

Con le modifiche approvate in sede referente, l'articolo 4⁶ prevede i seguenti progressivi allentamenti delle disposizioni di contenimento:

⁴ V. art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

⁵ Di cui ai provvedimenti governativi adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020.

⁶ Tenuto conto anche del D.L. n. 65 del 2021.

data	tipologia zona	orario dei limiti agli spostamenti
18 maggio-6 giugno	gialla	h. 23 – h. 5
7 giugno-20 giugno 2021	gialla	gialla h. 24 – h. 5
dal 21 giugno	gialla	eliminazione limiti

Viene consentita – **senza limiti di orario** – la **ristorazione** negli **alberghi** e in altre **strutture ricettive** limitatamente ai propri clienti.

Il testo modificato consente, dal 1° giugno 2021, in “zona gialla”, le attività dei servizi di ristorazione **anche al chiuso e anche in orario serale**. **Resta l’obbligo di osservare le norme precauzionali** contenute nei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’**articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**.

ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI

L’**articolo 4-bis**, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che, **dal 22 maggio 2021**, in “zona gialla”, possono svolgersi⁷ anche **nei giorni festivi e prefestivi**, le seguenti attività:

- ✓ **esercizi commerciali** presenti all’interno dei **mercati** e dei **centri commerciali**;
- ✓ **gallerie commerciali**;
- ✓ **parchi commerciali**;
- ✓ altre strutture ad essi **assimilabili**.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO ED EVENTI SPORTIVI

L’**articolo 5** concerne lo svolgimento, in zona gialla, **degli spettacoli aperti al pubblico**, consentiti dal 26 aprile, **e degli eventi sportivi**, questi dal 1° giugno, esclusivamente con **posti a sedere preassegnati**, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, nel rispetto delle linee guida. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50% di quella autorizzata, ed al 25% per gli eventi sportivi. Il numero massimo di spettatori in entrambi i casi non può essere superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all’aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi.

Restano **sospesi** gli spettacoli quando non sia possibile assicurare di condizioni, nonché le attività che abbiano luogo **in sale da ballo, discoteche e locali assimilati**. Viene poi stabilito che in relazione all’andamento della situazione epidemiologica **può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori**, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di

⁷ Nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020 (L.74/2020).

contagio. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a **particolari eventi**, che l'accesso sia riservato **soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi**⁸.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato aggiunto il **comma 2-bis** che consente al pubblico di presenziare, sempre in "zona gialla", **anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale** dal 1° giugno 2021, se svolti all'aperto, e dal 1° luglio 2021, se si tengono al chiuso.

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA NELLE "ZONE GIALLE"

L'**articolo 5-bis**, introdotto nel corso dell'esame referente, conferma, nelle "zone gialle", l'**apertura al pubblico** dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**, nonché delle **mostre**, **limitando** la necessità di **prenotazione preventiva**, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.

PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA E CENTRI BENESSERE

L'**articolo 6**, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, disciplina la **ripresa**, in "zona gialla", **delle attività sportive**, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, **nonché delle attività dei centri benessere**.

Nello specifico, dal **26 aprile 2021** è permesso lo svolgimento **all'aperto di qualsiasi attività sportiva**, incluse quelle di squadra e di contatto, fatto salvo il nuoto nelle **piscine** all'aperto, la cui apertura è avvenuta il **15 maggio**.

Per le attività delle **palestre** la data di riapertura è il **24 maggio** mentre per le attività dei **centri natatori e delle piscine in impianti coperti**, nonché dei **centri benessere** si riparte dal **1° luglio**.

La richiamata attività sportiva deve svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico (CTS). Le attività dei centri benessere dovranno invece attenersi alle linee guida adottate dalla Conferenza delle regioni.

COMPENSORI SCIISTICI

L'**articolo 6-bis**, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, in sede referente, dispone la riapertura **dei comprensori sciistici** a partire **dal 22 maggio 2021** nelle "zone gialle".

FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

L'**articolo 7** consente **dal 15 giugno** lo svolgimento **in presenza**, in "zona gialla", di **fiere, anche su aree pubbliche**. Fermo restando il possibile svolgimento in data anteriore di attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.

⁸ V. art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del **certificato verde**⁹. È inoltre consentito **l'ingresso nel territorio nazionale** per partecipare a fiere, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

Dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, sono altresì consentiti i **convegni e i congressi**.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

L'**articolo 8** prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in “zona gialla”, delle attività dei **centri termali, e dei parchi tematici e di divertimento, parchi giochi e ludoteche e spettacoli viaggianti**, ovviamente sempre nel rispetto di protocolli e linee guida del settore. Rimane **consentita in ogni caso** l'attività dei **centri termali adibiti a presidio sanitario** limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei **livelli essenziali di assistenza** e per le **attività riabilitative e terapeutiche**.

CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE

L'**articolo 8-bis**, introdotto nel corso dell'esame referente, consente **dal 1° luglio 2021**, la ripresa delle attività dei **centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore** situati in “zona gialla”; **dal 15 giugno 2021** è invece consentita la ripresa in “zona gialla” delle **feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose** con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle **certificazioni verdi**¹⁰.

ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ

L'**articolo 8-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente, **dal 1° luglio 2021**, in “zona gialla”, le attività di: **sale giochi; sale scommesse; sale bingo; casinò**.

Tali attività sono consentite anche se **svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente**, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati¹¹.

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

L'**articolo 9** disciplina l'istituto delle **certificazioni verdi COVID-19**, introdotto con questo **decreto-legge**, rilevante come abbiamo segnalato nell'esame delle norme: per gli spostamenti territoriali delle persone; per la possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; per le uscite temporanee da alcune strutture residenziali; per specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere; per la possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; per la possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza. Il **comma 10-bis**,

⁹ V. art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

¹⁰ V. art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19).

¹¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (L. n. 74/2020).

inserito in sede referente, specifica che i certificati hanno valore esclusivamente per tali fini¹².

I certificati **attestano la sussistenza** di una delle seguenti fattispecie: **vaccinazione** contro il COVID-19; **guarigione** dalla malattia; **effettuazione di un test** molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (**commi 1 e 2**).

La durata di **validità della certificazione** è pari: a **9 mesi** per la prima fattispecie, decorrenti dal **completamento del ciclo vaccinale** (specifici termini, dilatori e finali, sono previsti dal **comma 3** per il certificato relativo alla somministrazione della prima dose); a **6 mesi** per la seconda fattispecie, decorrenti **dalla guarigione**; a 48 ore per la terza fattispecie, decorrenti **dall'esecuzione del test (commi da 3 a 5)**.

Sono riconosciute le **certificazioni simili rilasciate da un altro Stato** secondo la disciplina del **comma 8**, mentre il **comma 9** specifica che le norme citate (**commi da 1 a 8**) si applicano **fino all'entrata in vigore** degli atti delegati per l'attuazione delle future **norme europee** in materia; in modo anche di agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19.

Il **comma 10** rinvia ad un Dpcm la definizione di alcuni elementi tecnici relativi sia alle certificazioni verdi sia alla piattaforma nazionale, per l'emissione e la validazione delle certificazioni, interoperabile a livello nazionale ed europeo – Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) – e reca una norma transitoria per il periodo precedente l'emanazione di tale decreto.

Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19, comprese le informazioni in formato digitale, devono essere **accessibili alle persone con disabilità** e riportate, in formato leggibile, **in italiano e in inglese (comma 6-ter, inserito in sede referente)**.

Il **comma 6-bis** stabilisce che l'interessato ha **diritto** di chiedere il rilascio di una **nuova certificazione verde COVID-19** se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione.

I commi 6, 7 e 11 contengono norme transitorie o di chiusura, tenuto conto anche delle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi Servizi sanitari regionali¹³.

Modifiche al decreto-legge n. 19 del 2020 e al decreto-legge n. 33 del 2020

L'**articolo 10** proroga **al 31 luglio 2021** il termine di applicazione delle **misure restrittive** ai fini del contenimento dell'epidemia, incidenti in particolare sulle libertà individuali, **elencate dal decreto-legge n. 19 del 2020**, che ne ha di fatto procedimentalizzato l'adozione (**comma 1**). Mentre il **comma 2** differisce **al 31 luglio 2021** il termine di applicazione delle **disposizioni recate dal decreto-legge n. 33 del 2020**, il quale pur mantenendo ferma la strumentazione predisposta e disciplinata dal decreto-legge n. 19, ha contribuito a delineare una **nuova cornice normativa**, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a

¹² 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, comma 4, 7, comma 2, e 8-bis, comma 2.

¹³ Si ricorda inoltre che alcune disposizioni di attuazione in materia di "certificati verdi" sono ora stabilite dall'articolo 42 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, in fase di conversione alle Camere.

specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull'evolversi dei dati epidemiologici. Infine, il **comma 3**, prevede una **disposizione di coordinamento** tra i decreti citati.

Il **comma 1-bis**, introdotto durante l'esame in sede referente, dispone alcune modifiche alla disciplina concernente la **definizione degli scenari di rischio delle regioni**, prevista dal decreto n. 33¹⁴. Le modifiche aggiornano i parametri in base ai quali si determina il **colore delle regioni** per l'applicazione di **misure differenziate** rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell'**incidenza dei contagi** rispetto alla popolazione complessiva e del **tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva**.

Il **comma 3-bis**, anch'esso introdotto in sede referente, prevede l'applicazione, **fino al 16 giugno 2021**, del **regime di monitoraggio dei dati epidemiologici previgente** rispetto alle suindicate disposizioni. Qualora all'esito del monitoraggio si registri una discordanza di risultati tra i due sistemi di accertamento, le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza del Ministero della salute che ne determina il colore per l'applicazione di misure differenziate anti-Covid.

Il **comma 3-ter**, introdotto in sede referente, include tra le attività commerciali di prima necessità il commercio al dettaglio di **mobili per la casa**¹⁵.

Linee guida e protocolli

L'**articolo 10-bis**, inserito nel corso dell'esame referente, modifica la **procedura di adozione ed aggiornamento dei protocolli e delle linee guida**¹⁶ per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali prevedendo che essi siano adottati e aggiornati **con ordinanza del Ministro della salute**, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza

L'**articolo 11** proroga fino al **31 luglio 2021 i termini** delle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 del decreto-legge in esame, a parte alcune eccezioni espressamente indicate per le quali il termine scade al **31 dicembre 2021**

Si rinvia al [dossier "Elementi per l'esame in Assemblea"](#) – Dipartimento Affari Sociali della Camera dei deputati, 3 giugno 2021, per l'elenco delle **disposizioni oggetto di proroga** ai sensi dell'articolo 11, contenute nell'allegato 2.

Si segnala tra l'altro, il **comma 1-bis**, introdotto in sede referente, che reca una **proroga di un mese** dei termini di legge per il **deposito delle firme e dei certificati** necessari per le

¹⁴ All'articolo 1 del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (L. n. 74/2020).

¹⁵ In tal senso esso modifica il Dpcm 2 marzo 2021, aggiungendo all'allegato 23 le parole: «Commercio al dettaglio di mobili per la casa».

¹⁶ Di cui all'art.1, co. 14, del [decreto-legge n. 33 del 2020](#).

richieste di **referendum abrogativo** annunciate in Gazzetta ufficiale entro il 15 maggio 2021.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

L'articolo **11-bis**, introdotto in sede referente, **proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni**, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 %** del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico**, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19. Inoltre, l'articolo riduce dal 60 al **15 %** la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al **15 %** la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della già menzionata prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo.

Proroga dei termini di validità di alcuni documenti

L'articolo **11-ter**, introdotto in sede referente, proroga al **30 settembre 2021** il termine di **validità dei documenti di riconoscimento e di identità** con scadenza dal 31 gennaio 2020, mentre **rimane limitata alla data di scadenza** indicata nel documento la validità ai fini dell'**espatrio (comma 1)**. Inoltre, viene **estesa al 31 luglio 2021 la validità di permessi di soggiorno** di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione (**comma 2**).

Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci enti locali, regioni ecc.

L'articolo **11-quater**, introdotto in sede referente, reca proroghe riguardanti diversi ambiti. I **commi 1 e 2, prorogano i termini** relativi ad alcuni **adempimenti contabili degli enti territoriali e di organismi pubblici**, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria ed al fine di non aggravare la situazione amministrativa-contabile degli enti interessati.

I **commi 3 e 4**, recano la proroga di termini di approvazione di **documenti contabili delle Regioni**.

I **commi 5 e 6 rinviano al 30 giugno 2021** i termini per l'adozione dei **bilanci di esercizio dell'anno 2020** degli **enti del settore sanitario**.

Il **comma 7**, reca il differimento dei termini per la trasmissione della **certificazione** del rispetto del vincolo del **pareggio di bilancio** per l'esercizio 2020 delle **Regioni a statuto ordinario**.

Il **comma 8**, proroga dal 30 aprile 2021 al **30 giugno 2021** il **termine** per l'adozione del **bilancio d'esercizio** riferito all'anno 2020 da parte delle **Camere di commercio**, delle loro unioni regionali e delle relative aziende speciali.

Il **comma 9** dispone il rinvio di termini nell'ambito delle procedure di **riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario**.

Proroga in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

L'**articolo 11-quinquies**, introdotto in sede referente, dispone in materia di poteri speciali del Governo (**cd. golden power**) nei settori di rilevanza strategica estendendo al **31 dicembre 2021** l'ambito di applicazione dell'**obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni**, nonché i relativi **poteri esercitabili dal Governo** (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) con riferimento:

- ✓ agli **attivi strategici**, includendo tutti quelli connessi ai fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, compresi quelli relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo;
- ✓ alle **operazioni di acquisto di partecipazioni**, includendo quelle che abbiano per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che **attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10, 15, 20, 25 e 50 per cento da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea**, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli

L'**articolo 11-sexies**, introdotto in sede referente, proroga una serie di termini in materia di trasporti. Il **comma 1** modifica i **termini** entro i quali va effettuata la **prova teorica dell'esame per il conseguimento della patente di guida**, differendoli in base alla data di presentazione della domanda.

Il **comma 2** dispone la proroga dei termini¹⁷ per la **rendicontazione delle perdite subite dalle imprese ferroviarie** (dal 15 marzo 2021 al 15 maggio) e per l'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie in ragione delle perdite imputabili all'emergenza sanitaria (dal 30 aprile 2021 al 15 giugno dello stesso anno).

Il **comma 3**, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, proroga dal 30 aprile 2021 al **31 dicembre dello stesso anno** la possibilità per **le navi da crociera**, iscritte al registro internazionale, di **svolgere servizi di cabotaggio**.

Il **comma 4** differisce al **31 dicembre 2021** la possibilità di affidare **agli ispettori del Ministero** le attività in materia di **revisione periodica dei veicoli** prevista dal Codice della Strada.

Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro

L'**articolo 11-septies**, inserito in sede referente, proroga fino al **31 dicembre 2021** la possibilità di adottare disposizioni specifiche **sull'organizzazione e le modalità**, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli **esami di abilitazione** per l'iscrizione

¹⁷ Previsti dall'art.124, co. 5-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

nell'elenco nominativo degli “**esperti qualificati**” e nell'elenco nominativo dei “**medici autorizzati**” – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da **radiazioni ionizzanti** – e degli **esami di Stato per l'abilitazione** all'esercizio della professione di **consulente del lavoro**. Questa norma è la trasposizione dell'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56.

Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti

L'**articolo 11-octies**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende all'**anno 2021** la **disapplicazione** della disposizione che consente la **revoca degli stanziamenti**, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul **Fondo investimenti Amministrazioni Centrali** e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione.

Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione

L'**articolo 11-novies**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **proroga** al **31 dicembre 2022** il **termine** entro il quale gli **interventi** finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, **rientranti**, in sede di prima approvazione, nei **Piani sviluppo e coesione** predisposti ai sensi dell'art. 44, comma 7, del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. “Decreto crescita”), **possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti**.

Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi

L'**articolo 11-decies**, introdotto nel corso dell'esame referente, attribuisce al Fondo Antonio Megalizzi **1 milione di euro** per il **2021**¹⁸. Il fondo è dedicato alla memoria del reporter **Antonio Megalizzi**, vittima dell'attentato terroristico avvenuto a Strasburgo nel dicembre 2018, ed è finalizzato allo scopo di garantire un **servizio di trasmissione radiofonica universitaria**, anche (ma, evidentemente, non necessariamente) attraverso lo strumento della **convenzione** da stipulare a seguito di **gara pubblica**, la definizione dei cui criteri è stata affidata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

L'**articolo 11-undecies**, aggiunto durante l'esame referente, dispone alcune modifiche alla normativa vigente riguardante alcuni termini riferiti ad obblighi per la **protezione da radiazioni ionizzanti** e all'applicazione di un regime transitorio per la **sorveglianza radiometrica**.

Prevenzione degli incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta

L'**articolo 11-duodecies**, introdotto durante l'esame in sede referente, **differisce** – alle condizioni indicate – **al 7 ottobre 2021** il termine, scaduto il 7 ottobre 2020, per

¹⁸ A tal fine, novella l'art. 1, co. 379, della L. 160/2019.

l'adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone, **alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di prevenzione incendi**¹⁹.

Accelerazione di interventi per fare fronte all'emergenza epidemiologica

L'**articolo 11–terdecies**, introdotto in sede referente, riproduce il contenuto dell'art. 10 del D.L. 56/2021, in cui si dispone che le **semplificazioni amministrative**, previste per gli **interventi**, anche **edilizi**, necessari ad assicurare l'**ottemperanza alle misure di sicurezza** prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, già disposte per il periodo dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 dall'art. 264, comma 1, lettera f), del D.L. 34/2020, si applicano anche per il periodo che decorre **dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2021**.

Nella relazione illustrativa si fa riferimento a semplificazioni dell'iter autorizzativo di procedimenti amministrativi, che coinvolgono più soggetti istituzionali e riguardano piccoli interventi edilizi (capanni per il ricovero di lettini e per il deposito di ombrelloni, divisori in plexiglass), necessari per assicurare il distanziamento sociale in luoghi all'aperto (spiagge libere, piscine, parchi).

Proroghe di misure urgenti in ambito penitenziario e in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari

L'**articolo 11–quaterdecies**, introdotto in sede referente, **al comma 1**, riproduce il contenuto dell'art. 11 del D.L. 56/2021 e proroga al **31 luglio 2021** l'efficacia di alcune norme speciali dettate per fronteggiare l'**emergenza sanitaria negli istituti penitenziari**. Si tratta delle disposizioni relative all'**ammissione al regime di semilibertà**, alla **concessione di permessi premio** e alla **esecuzione domiciliare della pena detentiva** non superiore a 18 mesi.

Il **comma 2** modifica la disciplina per la **revoca** – causata dalla mancata indizione della gara o dal mancato affidamento dei lavori – del **finanziamento del CIPE per nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti**²⁰.

Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture

L'**articolo 11–quinqüesdecies**, introdotto in sede referente, **proroga** dal 31 dicembre 2021 **al 31 dicembre 2022**, il termine per la revocabilità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi relativi al **Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno** dall'art. 3, comma 3-*bis* del D.L. 133/2014 (c.d. decreto "Sblocca Italia")

¹⁹ D.M. Interno 28 febbraio 2014.

²⁰ La norma modifica l'articolo 1, comma 181, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013).

Decorrenza sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

L'**articolo 11-sexiesdecies**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che per l'anno 2021 **le sanzioni** previste dalla [legge n. 124 del 2017](#) (legge annuale per il mercato e la concorrenza) per l'inosservanza di alcuni obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche **si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022**.

Proroga in materia di esercizio delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare

L'**articolo 11-septiesdecies**, introdotto nel corso dell'esame in **sede referente**, **posticipa** dal 31 ottobre 2021 **al 31 ottobre 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni che ampliano la competenza del giudice di pace in materia **tavolare**²¹. In particolare, la disposizione interviene sull'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 2017, di riforma organica della magistratura onoraria

Commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale

L'**articolo 11-duodevicies**, inserito nel corso dell'esame referente, dispone la **proroga al 31 ottobre 2021** del termine per **l'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria** da parte del Ministero della salute nel caso di mancata approvazione degli stessi da parte del **Commissario ad acta** nei termini previsti, che interviene a sua volta in caso di inerzia dei **Commissari straordinari** nominati per il rilancio dello stesso servizio sanitario²².

Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

L'**articolo 12** chiarisce le **modalità per il calcolo** dell'anticipazione sull'indennizzo alle **imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico**, previsto a **compensazione dei danni subiti** con l'emergenza Covid-19: si dispone che si applichino le **stesse regole previste per il calcolo dell'indennizzo**.

Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore

L'**articolo 12-bis**, introdotto in sede referente, prevede che lo svolgimento delle prove selettive di **abilitazione alla professione di trasportatore** su strada di merci e viaggiatori **siano sempre consentite**.

²¹ Il sistema tavolare – in uso nei territori italiani già assoggettati alla dominazione austriaca – è un sistema di pubblicità immobiliare di derivazione germanica.

²² Di cui all'**articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 dicembre 2020, n. 181**.

Voucher taxi

L'**articolo 12-ter**, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del **voucher taxi**²³ anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al Testo Unico degli Enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

Sanzioni

L'**articolo 13** reca la **disciplina sanzionatoria** – rinviando alle disposizioni del decreto-legge n. 19 e del decreto-legge n. 33, entrambi del 2020 – e prevede tanto **sanzioni amministrative pecuniarie**, per la violazione delle disposizioni sul contenimento del contagio, quanto **sanzioni penali**, per le **falsità** in atti relative alle **certificazioni verdi Covid-19**.

Clausola di salvaguardia

L'**articolo 13-bis**, inserito nel corso dell'esame referente, prevede la **clausola di salvaguardia**, prescrivendo che le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Entrata in vigore

Il decreto-legge è entrato in vigore **il 23 aprile 2021 (articolo 14)**.

²³ L'articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto "decreto-legge crescita") aveva istituito un apposito Fondo.